

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SEPOLCRI DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi e aree cimiteriali.

Art. 2 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI

Le concessioni vengono fatte dall'Amministrazione a persone che abbiano compiuto i 65 anni di età e su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.

Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:

a) allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti, al/la vedovo/a o altri nell'ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purchè il richiedente abbia superato il 50° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafiche sono equiparati al coniuge.

b) a persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 50° anno di età.

E' prevista altresì la concessione di loculi, nella misura massima di cinque, in presenza di salma, e per file verticali dall'alto al basso.

Possono essere concessi fino a due loculi nella stessa fila orizzontale, unicamente per tumulazione di due coniugi o parenti sino al 2° grado, di cui uno sia già deceduto od ultrasessantacinquenne.

La concessione del loculo ha la durata quarantennale, previo pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale, decorrente dalla stipulazione del contratto.

Per ottenere la concessione di loculi, l'interessato deve produrre domanda in carta semplice, con l'indicazione delle generalità della salma da tumulare.

Art. 3 AMMISSIONI NEL CIMITERO

Nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

a) di persone residenti nel Comune, anche se decedute fuori del territorio comunale;

b) di persone non residenti, ma nate a Carrù;

c) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti **o che comunque risultino iscritti nei registri dello stato civile del Comune di Carrù.**

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), il prezzo sarà incrementato del 50%.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 4 SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Le stesse saranno concesse seguendo l'ordine numerico indicato sulla planimetria del Cimitero Comunale. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi);
- b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salme realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 5 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in anni 99 per le cappelle e le aree;
- b) in 40 anni per i loculi.

A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

Art. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE

L'assegnazione avviene con i criteri e le modalità stabiliti dal Comune ed inoltre secondo la disponibilità, nell'ordine di presentazione temporale della domanda acquisita al Protocollo.

La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente recessa al Comune secondo i criteri da questo stabiliti nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 7 DEPOSITO PROVVISORIO

E' vietata la cessione, anche provvisoria, del diritto d'uso tra privati, pena la decadenza del contratto.

A richiesta delle famiglie dei defunti può essere consentito esclusivamente il deposito provvisorio in apposito loculo, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le motivazioni e la durata del deposito provvisorio sono valutate e fissate dal Sindaco di volta in volta con proprio provvedimento e sono di carattere eccezionale;
- b) scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, a spese del concessionario;
- c) sono consentiti la tumulazione e l'interramento dei resti mortali e delle ceneri nei loculi o in apposite nicchie costruire nelle cappelle private.

Per quanto attiene l'affidamento delle ceneri e la dispersione delle stesse, si dovrà fare riferimento all'art. 19 bis del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 8 RECESSIONI

Ogni loculo (od ossario), non potrà essere recesso prima che siano trascorsi 10 anni dalla stipula dell'atto concessorio.

Art. 9 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- dal coniuge;
- dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, dai discendenti prossimi, anche naturali;
- dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali;
- dagli adottandi;
- dai generi e dalle nuore;
- dal suocero e dalla suocera;
- dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi; nel caso di convivenza, il relativo stato deve sussistere all'atto del decesso e nei 5 anni precedenti la data della richiesta.

Ai fini di cui al comma precedente, il concessionario, acquisito il consenso degli altri eventuali titolari della concessione, dovrà produrre apposita istanza accompagnata da documentazione comprovante l'effettiva convivenza quinquennale.

Può essere inoltre consentita, su documentata e motivata richiesta del/i concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei suoi/loro confronti.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

IL concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del Cimitero il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con residenti, che in vita si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla Comunità.

NUOVI PREZZI
(stabiliti con delibera G.C. n. 12 del 16-02-2007)

LOCULI E AREE CIMITERIALI, SERVIZI CIMITERIALI		
	TARIFFA €	TARIFFA NON RESIDENTI (50% IN PIU') €
1 [^] - 4 [^] FILA	1.600,00	2.400,00
2 [^] FILA	1.700,00	2.550,00
3 [^] FILA	1.900,00	2.850,00
5 [^] FILA	1.200,00	1.800,00
6 [^] FILA	1.000,00	1.500,00

AREE CIMITERIALI, OSSARI

AREE: € 9.000,00
OSSARI: € 350,00

ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, INUMAZIONI

ESTUMULAZIONI: € 250,00
ESUMAZIONI: € 300,00
INUMAZIONI: € 350,00